

COMUNE DI TROMELLO  
P.zza V. Veneto n.1  
27020 Tromello (PV)



COD.ENTE 11301

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. **11** del **30-04-2021**

**Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE**

SESSIONE SEDUTA STRAORDINARIA

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore **19:30** nell'Ufficio Comunale di Tromello, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge Comunale e Provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale

Sono intervenuti i Sigg.:

COGNOME-NOME	QUALIFICA	PRESENTE/ASSENTE
NEGRI GIANMARCO	Consigliere	Presente
PISANO DANIELE	Consigliere	Presente
CARUANA GIUSEPPE FILIPPO	Consigliere	Presente
CATTANEO GIUSEPPE	Consigliere	Assente
PASINI FEDERICA	Consigliere	Presente
SIMINI STEFANO	Consigliere	Presente
CAPRA ARMANDOLA ALBERTO PIETRO	Consigliere	Presente
CAPPA SILVIA	Consigliere	Presente
MANGIAROTTI CLAUDIO	Consigliere	Presente
CAPPA RENATO	Consigliere	Assente
BISCALDI VITTORIO	Consigliere	Presente
PAVIA ANTONIO	Consigliere	Presente
CASTOLDI ANTONIO	Consigliere	Presente

Totali :

- presenti n. **11**
- assenti n. **2**

**Partecipa alla seduta l'Assessore esterno Cicchinè Matteo senza diritto di voto**

Assiste il Segretario Comunale **Avv. Mariano Cingolani**

**II NEGRI GIANMARCO, SINDACO**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**Il Consiglio C.le si è riunito osservando scrupolosamente le disposizioni normative per il contenimento del virus COVID-19, mantenendo una distanza di n.1 metro da ogni partecipante e munendosi dei dispositivi DPI (dispositivi di protezione individuale).**

**Il Consiglio Comunale è stato registrato in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Sindacale n. 21 del 24/09/2020.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**SENTITA** l'esposizione del punto all'ordine del giorno da parte di dell'Assessore Dott.ssa Pasini.

### **PRESO ATTO dei seguenti interventi:**

Il Consigliere Pavia fa notare che alcuni passi carrabili sono privi del cartello indicatore e chiede se queste problematiche saranno d'ora in poi gestite direttamente dagli uffici.

Interviene il Comandante Gaino chiarendo che i passi carrabili "onerosi" sono solo quelli dei soggetti che hanno un accesso diretto sulla strada.

Il Consigliere Pavia replica che quindi da Agosto, la problematica in questione verrà gestita dagli uffici e quindi anche gli eventuali controlli, ricevendone conferma in tal senso.

### **PREMESSO CHE:**

*l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo - 14 del D.Lgs. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";*

*per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi";*

*per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo*

*n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”;*

*ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847 “Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”.*

*ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che “Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

Regolamento per l'applicazione del COSAP, ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs. 446/97, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 28/12/1998 e relative tariffe;

Delibera Giunta Comunale n. 37 del 29/03/2019 di conferma tariffe sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni.

VISTA la disposizione contenuta nel comma 838 *“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;*

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”.*

VISTE:

la proposta di regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente

natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

CONSIDERATO che, in sede di prima applicazione del canone, per il solo esercizio 2021 si rende necessario al fine di consentire l'emissione degli avvisi di pagamento in tempo utile e con congruo anticipo rispetto alla scadenza:

differire il termine per il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale dal 31/01/2021 al 30/04/2021;

differire il termine per il versamento del canone dovuto dal titolare di una concessione mercatale con posteggio fisso dal 31/01/2021 al 30/04/2021;

RILEVATO che sinora il Comune di Tromello ha affidato il rinnovo dal 01/01/2020 al 31/08/2021 del servizio riscossione COSAP alla ditta "Rag. Luigi e Gerolamo COLOMBO di Rag. Luigi Colombo e C. srl a socio unico" ( giusta determina del servizio segreteria e commercio n. 74 del 14/11/2019) ed ha affidato al concessionario " I.C.A. Imposte Comunali Affini S.r.l." la gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 01/02/2020 al 31/12/2024 (giusta determina del servizio finanziario e tributi n. 7 del 01/02/2020 )

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 846 della Legge 160/2019 che stabilisce che *"gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari"*.

RICHIAMATA, inoltre, la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/DF del 18/12/2020 nella quale si precisa che, nel caso in cui il Comune gestisca direttamente la TOSAP/COSAP mentre abbia affidato la gestione dell'ICP/DPA ad un soggetto esterno, è possibile mantenere una differenziazione nella scelta dell'affidamento della gestione delle entrate relative alle diverse componenti del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

RITENUTO necessario, nelle more di una complessiva valutazione sulla migliore forma di gestione del nuovo canone, avvalersi della facoltà di proseguire fino a scadenza dei contratti, salvo inadempienze da parte del concessionario, per l'affidamento della gestione della componente relativa alla pubblicità ed alle pubbliche affissioni al concessionario " I.C.A. Imposte Comunali Affini S.r.l. " e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche al concessionario "Rag. Luigi e Gerolamo COLOMBO di Rag. Luigi Colombo e C. srl a socio unico";

#### **RITENUTA**

la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL ;

#### **VISTI:**

il decreto del Ministero dell'Interno ad oggetto: "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021";

**VISTO** il T.U. delle leggi sull'ordinamento locale D.Lvo n.267 del 18.8.2000 e s.m.i.

**ACQUISITI** i pareri dei responsabili dei servizi competenti, qui allegati, ai sensi dell'art. 49 del medesimo D.Lgs. 267/2000;

**CON** voti favorevoli n. 9 (nove) e n.1 (uno) contrario Castoldi e n.1 (uno) astenuto Pavia nei modi e forme di legge

### **DELIBERA**

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di istituire e di approvare il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico ,di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”;

3. di differire per il solo anno 2021:

il termine per il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale dal 31/01/2021 al 30/04/2021;

il termine per il versamento del canone dovuto dal titolare di una concessione mercatale con posteggio fisso dal 31/01/2021 al 30/04/2021;

4. di avvalersi della facoltà di proseguire fino a scadenza dei contratti, salvo inadempienze da parte del concessionario, sia per quanto riguarda la gestione del canone di occupazioni di suolo pubblico che per quanto riguarda la pubblicità ed alle pubbliche affissioni ;

6. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

7. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020: Regolamento per l'applicazione del COSAP, ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs. 446/97, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 28/12/1998 e relative tariffe e Delibera Giunta Comunale n. 37 del 29/03/2019 di conferma tariffe sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni;

8. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;

9. di stabilire che le disposizioni dei regolamenti di istituzione e disciplina dei canoni in oggetto decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

### **SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di procedere ;

Con votazione separata e con voti favorevoli n. 9 (nove) e n.1 (uno) contrario Castoldi e n.1 (uno) astenuto Pavia nei modi e forme di legge

## DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267-2000.



**COMUNE DI TROMELLO**

*Provincia di Pavia*

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000**

DELIBERAZIONE RELATIVA A:

*REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI  
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E  
DEL CANONE MERCATALE*

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

ESAMINATI gli atti del fascicolo;  
Il Responsabile del Servizio esprime parere

**Favorevole**

in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa

Tromello, 30-04-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
*F.to ( MARIA TERESA GAINO)*

Nonché, visto il bilancio esercizio corrente, parere

**Favorevole**

in ordine alla regolarità contabile

Tromello, 30-04-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
*F.to (Dott.ssa Cristina Motta)*

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.TO SINDACO NEGRI GIANMARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Avv. Mariano Cingolani

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio web per quindici giorni consecutivi

dal **21-05-2021**

ai sensi dell'art.124 del decreto legislativo n.267 del 18-08-00.

E' stata comunicata, ai capigruppo consiliari (Art. 125 del T.U. n.267/2000)

Tromello lì, **21-05-2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO AVV. MARIANO CINGOLANI

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il.....

<input type="checkbox"/> per scadenza del termine di <b>10 giorni</b> dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. n.267/2000  Tromello lì,.....  IL SEGRETARIO COMUNALE AVV. CINGOLANI MARIANO	<input type="checkbox"/> per dichiarazione di <b>IMMEDIATA ESEGUIBILITA'</b> ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000  Tromello lì,.....  IL SEGRETARIO COMUNALE AVV. CINGOLANI MARIANO
--	---